

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1877

varie curie italiane, i quali tutti si mostrarono concordi nell'avversarla e respingerla. E messa ai voti la proposta, se si dovessero apportare modificazioni in tal senso al vigente Codice di Procedura Civile, si ebbero 30 voti in un senso, e 29 in un altro.

Ora quando vi ha tra le persone competenti una incertezza così grande, sarebbe imprudente consiglio di arrendersi facilmente ad entrare nella via delle modificazioni all'attuale sistema.

Quindi io conchiudo, che questa riforma, a mio avviso, non ha un carattere di urgenza; e che gli studi sulla materia abbondano, e non incoraggiano ad accettare le proposte fin qui esaminate.

Al più potrei prendere impegno di consultare la magistratura ed i suoi capi, come si è fatto prima di nominare la Commissione incaricata dello studio delle modificazioni riguardanti il procedimento sommario. Laddove io fossi illuminato, raccogliendo tali osservazioni, da pareri che modificassero i convincimenti che in questo momento sono nell'animo mio; sarebbe allora il caso di affidare ad una Commissione di autorevoli magistrati e giuriconsulti lo studio di questo argomento.

Ma se questa dichiarazione possa soddisfare, come io spero, gli onorevoli Dell'Angelo e Del Giudice; io chiederei che rimanesse sospesa la presa in considerazione del proposto disegno di legge, benchè per un sentimento di cortesia, e fatta riserva delle mie opinioni, non intendo alla medesima in modo assoluto oppormi.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intende prendere in considerazione...

DELL'ANGELO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma il ministro, quantunque vorrebbe che fosse sospesa ogni deliberazione, pure non disente che la di lei proposta sia presa in considerazione. Ciò nondimeno ha facoltà di parlare.

DELL'ANGELO. Siccome sono stato conciso assai, e forse troppo conciso, nello svolgimento del mio progetto, non ho spiegato come, secondo la mia proposta, dopo l'aggiudicazione rimarrebbero ferme egualmente le ipoteche, e finchè non si compia il procedimento per la purgazione delle ipoteche, le ipoteche dei posteriormente iscritti o degli ulteriormente iscritti rimarrebbero ancora aperte.

Del resto non dico altro. Dal momento che l'onorevole ministro chiede che si sospenda la presa in considerazione finchè egli abbia fatte delle altre pratiche, io aderisco alla sospensione.

PRESIDENTE. Allora l'incidente è esaurito per la parte della discussione che riguarda l'onorevole Dell'Angelo.

Onorevole Del Giudice, ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, confidando che egli non vorrà porre l'argomento in dimenticanza; nel qual caso, confortato dalla adesione di amici autorevoli e competenti, io mi riserverei di usare degli altri mezzi che il sistema parlamentare mi offre per ripresentare la questione alla Camera in modo che il Parlamento potesse occuparsene.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge per la circoscrizione territoriale in Sicilia.

« Art. 1. È data facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia con le norme stabilite dalla presente legge. »

Coloro i quali son di avviso che questo articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. In ciascuna delle provincie siciliane è istituita una Giunta con l'incarico di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, e proporli all'approvazione del Governo del Re.

« La Giunta provinciale sarà composta :

« 1° del presidente del tribunale civile del capoluogo della provincia, che farà da presidente, o in sua vece, da un consigliere d'appello da designarsi con decreto reale;

« 2° dell'intendente di finanza;

« 3° dell'ingegnere capo del genio civile;

« 4° di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;

« 5° da un consigliere di prefettura da designarsi con decreto reale. »

A questo articolo 2 l'onorevole La Porta, per quanto si riferisce al paragrafo 4, propone il seguente emendamento:

« Art. 2. 4° di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna, e a maggioranza relativa. »

La Commissione accetta questo emendamento?

PIANCIANI, relatore. La Commissione non può avere difficoltà di accettarlo; giacchè, dovendosi fare la elezione per mezzo di schede, s'intende essere sufficiente la maggioranza relativa.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

(I ministri accennano di accettare.)

MINISTRO PER L'INTERNO. Prendo la parola unicamente per una spiegazione.

Non vorrei che si credesse che la Giunta istituita in ciascuna provincia dovesse formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali esclusivamente per le domande dei comuni della propria provincia; potendosi averare che taluni comuni abbiano interessi in due provincie diverse.